



PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE TECNICO
Viabilità, Progettazione, Manutenzione e
Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri

ORDINANZA N. 22 DEL 10-12-2018

Oggetto: Chiusura al traffico di un tratto della strada provinciale n. 1 “Ginosa confine Montescaglioso” ricadente nel territorio del comune di Ginosa per intervento di demolizione e ricostruzione tombino stradale al km 3,000. **Proroga sino alle ore 24.00 del 18/01/2019.**

Premesso: che con Ordinanza n. 15 del 15.10.2018 il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Raffaele MARINOTTI ha ordinato la sospensione della circolazione a qualunque categoria di mezzo e qualsivoglia tipo di veicolo nel tratto di S.P. n. 1 “Ginosa confine Montescaglioso” ricadente nel territorio del comune di Ginosa per intervento di demolizione e ricostruzione tombino stradale al km 3,000 sino alle ore **24.00 del 15/12/2018.**

Considerato: La Ditta “S&C Costruzioni s.r.l. di Crispiano” con nota acquisita al Prot. n.38099/2018 del 6/12/2018, ha fatto richiesta al Settore Tecnico “Viabilità, Progettazione, Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri” della Provincia di Taranto di una proroga dell’Ordinanza n. 15 del 15/10/2018 fino alle ore 24.00 di venerdì 18/01/2019.

Accertata: l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di prorogare la chiusura al traffico sulla S.P. 1 sino alle ore 24.00 del 18.01.2019 che riguarderà qualsivoglia tipo di veicolo, con esclusione dei mezzi della ditta incaricata per il completamento dei lavori in argomento.

Decisione: Il Dirigente del Settore Tecnico “Viabilità, Progettazione, Manutenzione e Controllo infrastrutture Stradali” Arch. Raffaele MARINOTTI ordina la PROROGA della Ordinanza n. 15/2018, riguardante la chiusura al traffico di un tratto della strada provinciale n. 1 “Ginosa confine Montescaglioso” ricadente nel territorio del comune di Ginosa per intervento di demolizione e ricostruzione tombino stradale al km 3,000, sino alle ore 24.00 del 18.01.2019.

- La chiusura al traffico riguarderà qualsivoglia tipo di veicolo, con esclusione dei mezzi della ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori in argomento.
- La responsabilità del posizionamento, della manutenzione in efficienza, della sorveglianza e della rimozione di idonea segnaletica di cantiere, chiusura e deviazione, posta in loco ai sensi del nuovo Codice della Strada, allo scopo di rendere al minimo i disagi per l’utenza stradale, permane in carico alla ditta “S&C Costruzioni s.r.l. di Crispiano” esecutrice dei lavori che dovrà inoltre consentire, nelle tratte in cui non vi sono presenti scavi aperti, l’accesso ai frontisti ed ai mezzi di emergenza (Forze dell’Ordine, Ambulanze, VV.FF. ecc.)

Motivazione: La decisione si basa sulla normativa riportata in nota¹ ed in considerazione della particolare tipologia dell'intervento, che impone, per l'esecuzione dei lavori, di occupare con i mezzi operativi l'intera carreggiata ed al fine di garantire la sicurezza delle maestranze che operano nell'area di cantiere.

Avvertenze: La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 -, suo Regolamento di Esecuzione -D.P.R. n. 495/1992- e successive modifiche ed integrazioni e con pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia.

I segnali stradali di cantiere, chiusura e deviazione prescritti dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di applicazione del medesimo Codice, saranno collocati e mantenuti efficienti a carico della Ditta "S&C Costruzioni s.r.l. di Crispiano", esecutrice dei lavori sopra descritti.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo 12 del codice della strada².

Ricorso: Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente -, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

*** Leonardo DIMAGGIO**

Il Dirigente

*** Arch. Raffaele MARINOTTI**

* (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs.39/1993)

¹ Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici, lo statuto della Provincia di Taranto, il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che attribuisce alla competenza del dirigente l'emanazione delle ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti. Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n. 495/1992).

² L'articolo 12 del codice della strada prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetti a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della Guardia di Finanza; e) ai Corpi e ai Servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. Inoltre, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell'ANAS; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero della marina mercantile; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile.